



## SOGGETTI OBBLIGATI ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA FISCALE

spazio quesiti



---

**ATTENZIONE:** la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all'epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell'oggetto del quesito.

---

Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all'utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'estensore.



## IL QUESITO

*“Vorrei sapere chi è ancora obbligato all'emissione della fattura fiscale.”*

## LA RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972 (Testo Unico dell'IVA) per ciascuna operazione in regime IVA, comprese quindi anche quelle non imponibili, esenti ed in regimi speciali, deve essere emessa fattura in duplice copia da parte del soggetto che effettua l'operazione, o per suo conto, dal cessionario/committente nonché da un terzo.

La normativa tuttavia prevede delle eccezioni alla regola generale riconoscendo ad alcune categorie di contribuenti e per alcune tipologie di operazioni la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, salvo espressa richiesta da parte del cliente.

In particolare sono dispensati dall'obbligo di emissione della fattura:

- i dettaglianti che tuttavia sono tenuti ad altri obblighi di certificazione quali lo scontrino fiscale, la ricevuta fiscale e/o la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- le agenzie di viaggio in regime speciale;
- gli agricoltori e pescatori esonerati per i quali l'obbligo deve essere assolto dal cessionario con l'emissione di autofattura;
- le operazioni rientranti in regimi speciali monofase cioè con IVA assolta alla fonte come nel caso dell'editoria, generi di monopolio, ecc.;
- i soggetti nel regime dei “contribuenti minimi in franchigia” in vigore dall'1.1.2007.

La fattura può essere emessa in forma cartacea od in forma elettronica entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione.

E' consentito anche l'emissione di un'unica fattura per tutte le cessioni/prestazioni eseguite nello stesso giorno ad uno stesso cliente, tenendo presente che per emissione si intende la consegna o spedizione di uno degli esemplari del documento cartaceo o la sua trasmissione per via elettronica.

Quest'ultima può essere effettuata previo accordo con il cliente: l'attestazione della data dell'invio, dell'autenticità dell'origine, integrità del contenuto sono garantite dall'apposizione su ogni fattura del riferimento temporale e della firma elettronica oppure mediante sistemi EDI di trasmissione dei dati che garantiscono tali requisiti.